

**Richieste di chiarimenti in riferimento alla “GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI ACCERTAMENTO DEL RECUPERO DELLA TARI ED IMU, DELL’EVASIONE/ELUSIONE DELLA TARI – IMU – TOSAP – ICP E DEI SERVIZI DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI MEDESIMI TRIBUTI COMUNALI NONCHE’ DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CDS – SERVIZI (SUPPLETIVI E FACOLTATIVI) DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE DELLA TARI E DELL’IMU – CIG 7340028EB5”.**

### **QUESITO 1**

In riferimento alla procedura di gara indicata in oggetto con la presente siamo a richiedere alcuni chiarimenti in merito alla possibile partecipazione della scrivente Società alla procedura in parola.

In particolare ai fini dell’ammissione si richiede quanto segue:

1) In riferimento ai Requisiti di idoneità elencati all’art. 7.1. del Bando – Disciplinare:

- La partecipazione alla procedura è riservata esclusivamente a Soggetti iscritti all’Albo dei Concessionari tenuto ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 446/1997?

- A completamento del punto precedente, può un soggetto non iscritto all’Albo Ministeriale fare comunque parte di un eventuale Raggruppamento Temporaneo di Imprese partecipante alla procedura?

2) In riferimento ai requisiti di Capacità Tecnica e Professionale elencati all’art. 7.2 del Bando – Disciplinare:

- In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese i requisiti indicati ai punti a), b), c), devono essere posseduti da tutti i singoli componenti il Raggruppamento oppure dal Raggruppamento nel suo complesso con misura maggioritaria in capo alla Società Capogruppo?

- Per i suddetti requisiti è comunque possibile fare ricorso all’istituto dell’Avvalimento per soddisfare le specifiche indicate dal Bando – Disciplinare di Gara?

### **Risposta**

In riferimento alla Vs richiesta di chiarimenti si precisa quanto segue.

In merito al quesito di cui al punto 1):

La partecipazione alla procedura di gara, così come già evidenziato all’art. 7.1 del Bando – Disciplinare di gara, è riservata solo ed esclusivamente ai soggetti iscritti all’Albo dei Concessionari di cui all’art. 53 del D.Lgs 446/1997.

I requisiti aventi un’intrinseca natura soggettiva, (iscrizione all’albo) in quanto acquisiti sulla base di elementi strettamente collegati alla capacità soggettiva dell’operatore e non scindibili da esso, non possono formare oggetto di avvalimento. In particolare, sono stati esclusi la certificazione di qualità, l’iscrizione ad albi speciali, tra cui quello qui in rilievo, l’iscrizione alla camera di commercio, il possesso di specifiche abilitazioni e l’iscrizione in albi professionali (*cf. AVCP determinazione n. 2 del 01.08.2012; AVCP parere di precontenzioso n. 13 del 14.02.2013*).

In merito al quesito di cui al punto 2):

I requisiti di Capacità Tecnica e Professionale, elencati all’art. 7.3 e non all’art.7.2 come erroneamente da Voi indicato, in caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, relativamente ai punti a) e c), possono essere posseduti anche solamente dal

Raggruppamento nel suo complesso con misura maggioritaria in capo alla Società Capogruppo, mentre i requisiti di cui alla lettera b) ovvero il possesso della certificazione di qualità ISO 9001:2008, come già sopra evidenziato, non possono formare oggetto di avvalimento.

## **QUESITO 2**

Il disciplinare di gara al paragrafo 7.3 "Requisiti di capacità tecnica e professionale" al punto C prevede di avere nel proprio organico un dipendente con la qualifica di Ufficiale della riscossione assunto a tempo indeterminato e full-time.

Si chiede di sapere se tale requisito viene ugualmente soddisfatto con l'indicazione di n. 2 ufficiali della riscossione assunti part-time al 60%.

## **Risposta**

In riferimento alla Vs richiesta di chiarimenti si precisa quanto segue.

Il requisito di cui all'art.7.3 lett. C del Bando – Disciplinare di gara, viene ugualmente soddisfatto anche con la presenza, nell'organico della società partecipante, di due ufficiali della riscossione assunti part-time al 60%.

## **QUESITO 3**

Con riferimento alla procedura di gara indicata in oggetto si chiedono i seguenti chiarimenti:

- 1) si chiede di specificare a quale soggetto deve essere intestata la cauzione provvisoria (se alla CUC o al Comune);
- 2) sempre in merito alla cauzione si chiede conferma che la nota indicata al punto 6) dell'art. 10 del Bando di gara "6) riportare l'autentica della sottoscrizione" trattasi di refuso e che non sia richiesta l'autentica notarile;
- 3) si chiede conferma che per soddisfare il requisito di capacità tecnica siano ritenuti validi i servizi resi per accertamento di evasione/elusione/recupero della TARSU e/o dell'ICI in alternativa alla TARI e/o all'IMU, visto che trattasi della stessa tipologia di tributo.

## **Risposta**

In riferimento alla Vs richiesta di chiarimenti si precisa quanto segue.

In merito al quesito di cui al punto 1):

La cauzione provvisoria dovrà essere intestata al Comune di Villabate nella qualità di Stazione Appaltante.

In merito al quesito di cui al punto 2):

Il bando di gara, richiede espressamente l'autenticazione della sottoscrizione del fideiussore da parte di un notaio.

Tale richiesta risulta compatibile con il vigente quadro normativo ed è confermata anche dalla giurisprudenza, la quale ha affermato che la richiesta, a pena di esclusione, dell'autentica notarile della firma apposta dal fideiussore risponde all'esigenza di acquisire la piena prova della provenienza della garanzia, impedendo il disconoscimento della sottoscrizione (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 6 giugno 2011, n. 3365 e Sez. III, 19 aprile 2011, n. 2387).

Sul punto va ricordato che la cauzione in esame è azionabile a prima richiesta da parte della stazione appaltante, sicché questa ha interesse a non vedersi opporre il disconoscimento della sottoscrizione, evitabile solo mediante l'autenticazione di quest'ultima, la quale, quindi, garantisce l'amministrazione, perché determina la piena prova ai sensi degli artt. 2702 e 2703 c.c. in ordine alla provenienza della sottoscrizione, impedendone il successivo disconoscimento.

In merito al quesito di cui al punto 3):

I servizi resi per accertamento di evasione/elusione/recupero della TARSU e/o dell'ICI in alternativa alla TARI e/o all'IMU, sono ritenuti validi per soddisfare il requisito di capacità tecnica.